



proposta di Regolamento Comunale
per la gestione dei rifiuti urbani

Recale, 26 gennaio 2010



gennaio 2010

Capitolo 1 - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina il servizio di gestione dei rifiuti in tutte le varie fasi di filiera: conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.

Il presente Regolamento è stato redatto ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22 - attuativo delle direttive comunitarie 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio – nonché al Decreto Legislativo 8 novembre 1997 n. 389 (Decreto Ronchi bis), alla legge 9 dicembre 1998 n. 426 (Decreto Ronchi ter) e dell'art. 198 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ed è coerente con le altre norme vigenti in materia.

ART. 2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono oggetto del presente regolamento:

- le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- le modalità del servizio raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le modalità di raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
- le disposizioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi che possono provocare problemi di impatto ambientale ad es. oli minerali, batterie per automobile, pile esauste, ecc.;
- le disposizioni per la raccolta differenziata di materiali inerti derivanti da costruzione e demolizione provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche;
- le disposizioni per la raccolta differenziata di rifiuti assimilati agli urbani di origine sanitaria derivanti da strutture pubbliche e private;
- le modalità di raccolta dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani;
- il trasporto e il conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerarie e dallo sfruttamento delle cave;
- alle carogne ed ai rifiuti agricoli, ai materiali fecali ed alle altre sostanze utilizzate in agricoltura;
- agli scarichi disciplinati dalla legge n. 319/76 e successive modificazioni;
- alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 615/76 e D.P.R. 203/88 e relativi regolamenti di attuazione;
- ai materiali infiammabili e/o esplosivi.

ART. 3. PRINCIPI E CONTENUTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

La gestione dei rifiuti, di qualsiasi provenienza, costituisce attività di interesse pubblico e come tale è disciplinata dal presente regolamento al fine di garantire la protezione dell'ambiente e dell'uomo.

Il regolamento disciplina il sistema di gestione rifiuti sul territorio e definisce controlli efficaci al fine di garantire gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici.

Il cittadino-utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti sia nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari nonché nell'impegno al ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte.

Il Comune di Recale promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia, ad estendere la cultura del riutilizzo dei beni e dell'allungamento del loro ciclo di vita.

Ciò potrà avvenire con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione. Inoltre, al fine di accrescere la responsabilizzazione degli utenti, il Comune può avvalersi nelle attività di gestione dei rifiuti urbani, della partecipazione dei cittadini e delle loro

associazioni e della collaborazione delle associazioni di volontariato.

Il Comune di Recale si impegna a conseguire la piena attuazione della Tariffa di Igiene Ambientale, e in particolare a individuare e adottare in tempi brevi gli strumenti idonei alla determinazione della tariffa con il metodo puntuale.

La gestione dei rifiuti deve essere effettuata osservando i seguenti criteri generali:

1. evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
2. garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
3. salvaguardare la fauna e la flora e deve essere evitato ogni danno all'ambiente e al paesaggio;
4. rispettare le esigenze di qualità della vita e di pianificazione economica e territoriale;
5. promuovere, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare e riutilizzare i rifiuti per recuperare materiali e per ridurre la quantità di rifiuti prodotti, con l'obiettivo di attuare la cosiddetta raccolta differenziata spinta.

L'organizzazione, la definizione delle modalità e delle frequenze del servizio sono stabiliti, nel rispetto della normativa vigente e del presente Regolamento, dall'Amministrazione attraverso il Contratto di Servizio con il gestore, tenendo conto dei vari aspetti tecnico-economici, allo scopo di garantire una corretta tutela igienico sanitaria contenendo i costi del servizio a carico della collettività.

Art. 4. ATTIVITÀ DEL VOLONTARIATO

Il Comune di Recale riconosce, quali contributi utili ai fini del buon esito della raccolta dei rifiuti urbani, quelli delle associazioni che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali, e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.

Tali associazioni dovranno coordinare con l'Amministrazione Comunale e con il gestore del servizio gli ambiti e le modalità in cui sono autorizzati ad intervenire nella raccolta differenziata.

I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico-sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino.

in particolare nell'espletamento delle attività dovranno:

- Arrecare il minimo intralcio alla circolazione
- Evitare lo spargimento di materiali e liquami su suolo pubblico
- Osservare le vigenti norme di sicurezza sul lavoro, valevoli per tutti gli operatori anche se volontari
- Garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti
- Non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di igiene ambientale.

Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare su suolo pubblico, sarà necessaria la specifica autorizzazione comunale; in ogni caso dovranno essere garantiti la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettate le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità e all'occupazione del suolo pubblico.

ART. 5. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

A. RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie dell'allegato A del D.Lgs. n. 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

B. IMBALLAGGIO: il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo

C. IMBALLAGGIO PRIMARIO: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore.

D. IMBALLAGGIO SECONDARIO: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il

rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche.

E. IMBALLAGGIO TERZIARIO: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei.

F. RIFIUTI DOMESTICI: rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.

G. RIFIUTI ASSIMILATI: i rifiuti non pericolosi provenienti da attività agricole, attività artigianali, attività commerciali, attività di servizio, ospedali e istituti di cura affini, attività industriali con esclusione dei rifiuti provenienti dai locali di lavorazione.

H. RIFIUTI URBANI PERICOLOSI: pile, farmaci, contenitori marchiati T (sostanze tossiche) e/o F (sostanze infiammabili) batterie per auto, altri prodotti pericolosi di impiego domestico quali olii vegetali ed animali residua della cottura di alimenti;

I. FRAZIONE SECCA (RIFIUTO SECCO): i materiali il cui contenuto di umidità non sia superiore al 10%.

J. FRAZIONE PUTRESCIBILE (RIFIUTO UMIDO): i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità e di materiale organico presenti nei rifiuti urbani e assimilabili (es. residui alimentari e ortofrutticoli).

K. RIFIUTO SECCO RICICLABILE: la frazione del rifiuto secco passibile di recupero, riciclaggio e riutilizzo.

L. VETRO: i contenitori di vetro di qualunque colore utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, purché non tossiche.

M. BARATTOLI O SCATOLAME: si intendono i contenitori in alluminio, acciaio o banda stagnata.

N. CARTA: i giornali, le riviste, i libri, la carta utilizzata da uffici sia privati che pubblici, il cartone; sono esclusi tutti i tipi di carta accoppiata ad altri materiali (carta plastificata, contenitori poliaccoppiati, ecc.).

O. PLASTICA: si intendono gli imballaggi previsti dall'accordo di programma quadro 2009/2013 sottoscritto tra ANCI e CONAI.

P. RIFIUTI VERDI O RIFIUTI VEGETALI: gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato.

Q. RIFIUTI INGOMBRANTI: beni di consumo durevoli, di arredamento, e/o di uso comune, derivanti dalla loro sostituzione e/o rinnovo (materassi, mobili ecc.), i materiali ferrosi ingombranti di uso domestico, i mobili e legname.

R. BENI DUREVOLI: si intendono i beni di cui all'art. 44 del D. Lgs n° 22 del 05. 02. 1997 e distintamente lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, surgelatori, condizionatori d'aria, monitor TV e PC.

S. SPAZZATURA STRADALE: i rifiuti raccolti durante il normale servizio di pulizia delle strade. Sono pertanto da individuare in detta categoria la polvere stradale, la fanghiglia, la sabbia, la ghiaia, compresa quella giacente nelle caditoie dell'acqua meteorica, i rifiuti giacenti sul sedime stradale pubblico o ad uso pubblico, i detriti, i rottami, i cocci, il fogliame, i rami secchi, ecc.

T. MERCATALI: i rifiuti provenienti dai mercati ortofrutticoli o di mercati con prevalenza di banchi alimentari.

U. RIFIUTI CIMITERIALI: i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale (con esclusione peraltro delle salme) e in particolare resti di indumenti, feretri, materiali di risulta provenienti da attività di manutenzione del cimitero, estumulazioni ed esumazioni (Art. 7, comma 2, lettera f del D. Lgs. 5.2. 1997 n° 22) classificati come rifiuti urbani, con esclusione dei residui di fiori e vegetali in genere, cere, lumini, addobbi, corone funebri, carta, cartone, plastica e altri scarti derivabili da operazioni di pulizia e giardinaggio assimilabili a verde ed agli RSU e dei materiali lapidei.

V. CONFERIMENTO: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;

W. RACCOLTA: le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto; tra le operazioni di raccolta sono da considerare: le operazioni di spazzamento, le operazioni di trasbordo, le operazioni di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti, a condizione che siano effettuate in apposite

stazioni di conferimento;

X. RACCOLTA DIFFERENZIATA: le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita di frazioni separate dei rifiuti;

Y. RACCOLTA DOMICILIARE: la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati.

Z. RACCOLTA SU CHIAMATA: la raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata previamente con l'ente gestore;

AA. SPAZZAMENTO: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, e sulle rive dei torrenti e dei fiumi.

BB. CERNITA: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo;

CC. RECUPERO: le operazioni indirizzate ad ottenere l'impiego dei rifiuti per l'ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia.

DD. TRASPORTO: le operazioni di movimentazione dei rifiuti;

EE. TRATTAMENTO: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti;

FF. SMALTIMENTO FINALE: il deposito finale in appositi impianti sul suolo o nel suolo dei rifiuti.

ART. 6. CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono **rifiuti urbani** quelli individuati all'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 22/97:

- *i rifiuti domestici*, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione (di cui all'Art.7, comma 2 lettera a, del D.Lgs 22/97):
 - frazione organica: comprendente scarti alimentari e da cucina a componente fermentescibile;
 - frazione secca: i rifiuti non recuperabili;
 - frazione secca recuperabile: gli scarti reimpiegabili eventualmente previo trattamento nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.);
 - rifiuti potenzialmente pericolosi: pile, farmaci, contenitori marchiati T (sostanze tossiche) e/o F (sostanze infiammabili), batterie per auto, e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;
 - rifiuti ingombranti di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili e/o commerciali in genere che per peso e volume non sono conferibili al sistema di raccolta ordinario;
- *i rifiuti speciali non pericolosi* assimilati agli urbani provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da uso di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità (ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g) del D. Lgs. 22/97); i rifiuti assimilati sono distinti con le medesime sottocategorie dei rifiuti domestici;
- *i rifiuti speciali non pericolosi* delle strade e i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- *i rifiuti vegetali* provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, aiuole e aree cimiteriali;
- *i rifiuti cimiteriali* provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai precedenti punti.

Sono **rifiuti speciali** quelli derivanti da:

- attività agricole e agro-industriali;
- attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lettera f-quater) del D.Lgs. 22/97 s.m.i.;
- lavorazioni artigianali;
- attività commerciali;

- attività di servizio;
- attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; attività sanitarie;
- i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- i veicoli motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- combustibile derivato da rifiuti.

Sono **pericolosi** i rifiuti non domestici precisati nell'allegato D del D. Lgs. 22/1997 sulla base degli allegati G, H ed I del D.Lgs. 22/97, e generati dalle attività produttive, contenenti un'elevata quantità di sostanze inquinanti. Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 22/1997 allo smaltimento dei Rifiuti Speciali, così come classificati dal precedente punto sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

ART. 7. ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI AI RIFIUTI URBANI

In attesa della emanazione delle norme statali e regionali contenenti i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali di cui alla lettera b) dell'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 22/1997, per la determinazione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani si fa riferimento ai criteri di seguito riportati. Sono qualitativamente assimilati agli urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, i rifiuti di cui al punto 1.1.1., lett. a) della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/07/1984, che a titolo esemplificativo e non esaustivo sono:

- imballaggi in genere (carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fristi, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica; cellofan, cassette, pallet;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e iuta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2 del terzo comma dell'art. 2 del DPR 915/82;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite alimentari deteriorate, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse ed esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali;

Con le seguenti limitazioni:

- ad esclusione dei rifiuti provenienti da lavorazioni industriali;
- i rifiuti provenienti da attività artigianali, commerciali, agricole e di servizi sono assimilati fino al

limite massimo di Kg 5 x mq. all'anno, pertanto la privativa comunale opera fino al limite predetto. Le attività rientranti nel limite suddetto dovranno produrre dichiarazione autocertificata relativamente al quantitativo dei rifiuti prodotti. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, in proprio o per il tramite del gestore del servizio, adeguati controlli per verificare che le attività in oggetto non conferiscano al servizio pubblico, quantitativi di rifiuti superiori ai limiti su indicati;

- è vietato introdurre gli imballaggi terziari nel normale circuito dei rifiuti ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs 22/97, ed è pertanto fatto obbligo ai produttori di provvedere al loro recupero a proprie spese. Gli imballaggi secondari potranno essere conferiti al servizio pubblico solo tramite la raccolta differenziata secondo le modalità stabilite dal gestore. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, in proprio o per il tramite del gestore del servizio, controlli a campione per la verifica dell'effettivo avvio a recupero dei predetti imballaggi.

Nei casi in cui gli utenti sono autorizzati a conferire i propri rifiuti assimilati nei contenitori predisposti per i rifiuti ordinari, le avvertenze ed i divieti da osservare sono di seguito specificati:

- i materiali immessi nei cassonetti devono essere rigorosamente classificabili come rifiuti assimilati agli urbani, rimanendo a carico dell'utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi;
- i rifiuti assimilati devono essere conferiti nei contenitori chiusi all'interno di sacchi o involucri di adeguata capacità, non eccessivamente voluminosi per i contenitori stessi che li devono ricevere;
- i quantitativi di rifiuti assimilati conferibili nei contenitori per la raccolta domiciliare non devono in nessun caso superare il limite massimo di assimilabilità sopra enunciato.

Procedendo all'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi gli stessi restano nell'ambito del servizio comunale di raccolta e smaltimento e le aree in cui tali rifiuti sono prodotti restano assoggettati alla relativa tassa comunale.

ART. 8. COMPETENZE DEL COMUNE

Anche in conformità alle disposizioni del Consorzio di Bacino, al Comune competono le seguenti attività con diritto di privativa, alle quali può provvedere direttamente o mediante azienda municipalizzata o consorzio tra Comuni o concessione ad imprese pubbliche, private o a società miste, o associazioni di volontariato senza fini di lucro o cooperative sociali, senza necessità di preventivo assenso dell'eventuale ditta Appaltatrice:

- la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi compreso il controllo del corretto svolgimento delle azioni di conferimento dei rifiuti da parte del privato, di raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte della società incaricata e della nettezza e igiene urbana;
- la determinazione delle più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi d'opera impiegati per la raccolta, e stabilire le capacità adeguate di volumetria dei contenitori di raccolta che, in funzione del loro numero e della frequenza di svuotamento, assicurano la raccolta di tutti i rifiuti previsti dal servizio pubblico in relazione all'entità, tipologia e densità apparente dei rifiuti stessi;
- la pulizia e lo spazzamento di tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico, intendendosi quest'ultime le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta;
- l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti, nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
- la definizione delle convenzioni con i consorzi di recupero e riciclo.
- l'individuazione e la realizzazione di apposite piazzole ed aree per il posizionamento di contenitori stradali o punti di raccolta dei rifiuti urbani non raccolti con modalità domiciliare;
- l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una più diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare;
- la sensibilizzazione del gestore verso l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e la garanzia dell'idoneità e del rinnovo di contenitori e mezzi operativi.
- l'emissione di atti finalizzati a regolamentare quanto segue:
 - l'individuazione delle aree e dei perimetri dei servizi di asporto rifiuti urbani e di

- spazzamento;
- le modalità di conferimento al servizio di raccolta delle varie tipologie di materiali;
- l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti;
- l'emissione di ordinanza del sindaco di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art.14 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'adozione dei provvedimenti di diffida nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti a provvedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D. Lgs. 22/97;
- l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area compresa nel solo territorio comunale ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. n. 22 /97 e secondo le procedure previste dallo stesso disposto normativo e dal D.M. 25.10.1999, n.471.
- la trasformazione dell'imposta sui rifiuti in una tariffa proporzionale all'effettiva quantità e qualità dei rifiuti prodotti dall'utente, nei modi e nelle forme stabilite dal Regolamento per la Tariffa di Igiene Ambientale.

La privativa non si applica, alle attività di recupero dei rifiuti assimilati, i quali pertanto possono essere conferiti a cura del produttore sia al servizio pubblico di raccolta sia a terzi abilitati.

Capitolo 2 GESTIONE RIFIUTI URBANI

ART. 9. OGGETTO DEL SERVIZIO E PRINCIPI GENERALI

Il presente capitolo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani, che devono essere conferiti e raccolti nel rispetto delle seguenti disposizioni generali e particolari.

Il servizio, in osservanza dei principi generali precedentemente esposti, viene organizzato in modo da perseguire il più possibile l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti urbani e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile o non recuperabile.

ART. 10. MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

La raccolta viene effettuata mediante contenitori rigidi e/o sacchetti con un sistema misto a seconda della tipologia dei rifiuti da raccogliere e delle modalità gestionali adottate. Possono quindi essere previste:

- *raccolta differenziata stradale* mediante contenitori (campane o altro) idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. I rifiuti devono essere conferiti dall'utente nei contenitori, ove necessario in sacchetti chiusi idonei all'uso;
- *raccolta differenziata domiciliare*. Essa è effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente dove egli deposita il materiale contenuto in appositi contenitori domestici. Questi contenitori devono poi essere riportati dall'utente entro il confine di proprietà dopo la raccolta.
- *raccolta differenziata presso l'Isola ecologica* dove è possibile anche smaltire materiali particolari, per i quali non esistono contenitori distribuiti lungo le strade del territorio comunale.

Il servizio di raccolta viene svolto, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari determinati dal Comune; in caso di festività infrasettimanali la raccolta sarà effettuata con le modalità definite con il gestore del servizio e comunicate all'utenza annualmente.

Il gestore del servizio deve garantire anche la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero al di fuori dei contenitori utilizzati per le varie tipologie di rifiuti urbani, la pulizia delle aree attorno ai medesimi contenitori e nei punti ove il servizio viene svolto con modalità domiciliare, nonché la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi in area pubblica.

ART. 11. TERRITORIO COPERTO DAL SERVIZIO

Il servizio, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs 15.11.1993, n 507 e successive modificazioni, è garantito in

tutto il territorio del Comune di Recale, come rappresentato nell'allegato cartografico [estremi...], che si intende per una superficie complessiva di kmq 3.22.

ART. 12. SMALTIMENTO FINALE

Lo smaltimento finale dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura del gestore presso gli impianti in esercizio debitamente autorizzati dalle competenti autorità, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei principi generali di cui all'art. 2 del D.Lgs. 22/97

ART. 13. RESOCONTI DI CONSUNTIVO

Il gestore trasmetterà al Sindaco del Comune, alla fine di ogni anno solare, un resoconto analitico sulla reale attuazione del presente Regolamento.

Capitolo 3 – RACCOLTA DIFFERENZIATA

ART. 14. FINALITÀ E MODALITÀ OPERATIVE

La raccolta differenziata è conforme ai principi esposti nei precedenti articoli ed è finalizzata ai seguenti scopi:

- rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa statale e regionale e dalla pianificazione provinciale;
- rispetto delle indicazioni operative per la raccolta domiciliare;
- tutela dell'ambiente, in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
- affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- conseguimento del recupero di materiali riciclabili e/o energia;
- responsabilizzazione dei cittadini utenti rispetto ai rifiuti da essi prodotti.

È fatto obbligo per l'utente conferire in modo separato tutti i rifiuti per i quali è stata attivata la relativa raccolta differenziata. La raccolta differenziata viene effettuata mediante contenitori rigidi dislocati su suolo pubblico o mediante sistema domiciliare "porta a porta" a seconda della tipologia dei rifiuti da raccogliere (sacchetti e contenitori monofamiliari o condominiali).

I contenitori stradali vengono contrassegnati da un colore distintivo e da specifiche indicazioni per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata. I contenitori medesimi devono essere costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili, nonché essere accessibili senza pericolo per l'utenza.

Le frequenze minime della raccolta differenziata sono così stabilite:

- Frazione organica: tre volte alla settimana;
- Carta e cartone: una volta alla settimana con modalità domiciliare;
- Multimateriale: una volta alla settimana con modalità domiciliare;
- Vetro: una volta ogni quindici giorni con modalità stradale;
- Imballaggi in plastica: una volta alla settimana con modalità domiciliare;
- Secco non riciclabile: una volta alla settimana con modalità domiciliare.

ART. 15. RACCOLTA DIFFERENZIATA STRADALE

I contenitori stradali per la raccolta differenziata stradale sono posizionati secondo un piano di localizzazione soggetto a periodici aggiornamenti per intervenute modifiche dell'organizzazione del servizio, dell'assetto viario o di altre evenienze connesse nel rispetto del vigente codice della strada. I contenitori devono essere collocati, di norma, in area pubblica ad una distanza adeguata alle utenze servite, su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto).

La localizzazione deve tenere conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio.

Laddove possibile sono da evitarsi posizionamenti di contenitori in zone di difficile transito per condizioni e dimensioni della carreggiata (ad es. strade senza sbocco o non pavimentate etc).

La posizione e le caratteristiche dei contenitori devono essere conformi a quanto stabilito dal vigente Codice della Strada.

Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori nonché la frequenza di raccolta sono determinati in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere e alle verifiche delle effettive esigenze.

Sui contenitori stradali devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità previste dalla normativa in materia, e dei cartelli adesivi riportanti le istruzioni da seguire nel conferimento.



L'utente è tenuto a servirsi del contenitore disponibile più vicino e a chiudere il coperchio se il contenitore ne è dotato; qualora questo sia stato riempito completamente, i rifiuti vanno conferiti in altro contenitore e non vanno mai lasciati sul suolo.

È vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori posizionati su strada. In corrispondenza delle aree sulle quali sono posizionati i cassonetti, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti. I veicoli che si trovano in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata, oltre all'applicazione nel caso di specie, della sanzione pecuniaria a carico del responsabile.

Il lavaggio e l'igienizzazione dei contenitori stradali sono effettuati a cura del gestore del servizio, con procedure e materiali atti a garantire il rispetto delle normative sanitarie; il gestore del servizio provvederà, dietro segnalazione del servizio di igiene ambientale del Comune, anche alla sostituzione dei contenitori usurati e/o danneggiati.

Le ubicazioni dei contenitori e le modalità di svolgimento dei servizi verranno rese pubbliche e saranno oggetto di periodiche campagne di informazione ai cittadini.

ART. 16. RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE

Il gestore del servizio fornirà agli utenti due tipologie di contenitori:

- per le utenze monofamiliari: secchio in materiale plastico fornito di coperchio.
- per le utenze condominiali: contenitore in materiale plastico fornito di coperchio.

I contenitori devono essere collocati all'interno di aree pertinenziali private esterne ai fabbricati o comunque in aree non ad uso pubblico ed esposti su strada negli spazi concordati a cura dei proprietari o da loro incaricati nel rispetto degli orari stabiliti con ordinanza sindacale.

I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive.

Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, previa autorizzazione degli uffici comunali competenti, i contenitori possono essere collocati su suolo pubblico nelle immediate vicinanze del numero civico, negli spazi individuati e appositamente delimitati tramite segnaletica orizzontale, al fine di riservare il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono dedicati.

Nel caso di numerose utenze poste all'interno di cortili o di aree private, che siano accessibili come area di manovra ai mezzi di servizio e senza che gli addetti debbano ricorrere all'utilizzo di chiavi o telecomandi, l'Amministrazione comunale, in accordo con l'utenza interessata, potrà decidere che la raccolta venga fatta direttamente all'interno dei cortili medesimi.

In caso di complessi con elevato numero di utenze e alta densità abitativa, o nell'impossibilità di gestire il servizio su strada, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di attivare un servizio di raccolta ad isole ad accesso controllato. In tal caso potrà essere concesso l'utilizzo del suolo pubblico, previa stipula di apposita convenzione tra il legale rappresentante del complesso residenziale e l'Amministrazione comunale. I costi delle attrezzature saranno a carico delle utenze interessate.

È obbligo del costruttore di nuovi edifici individuare le aree interne private per il posizionamento dei cassonetti. Tale obbligo è applicato anche alle ristrutturazioni che implicano un ridimensionamento del fabbricato.

I contenitori rigidi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani sono forniti dal gestore del servizio in volumetrie idonee alle necessità. Le volumetrie e i relativi passaggi di svuotamento potranno essere variati al fine di migliorare il servizio e l'efficienza del sistema.

I contenitori vengono consegnati in comodato d'uso gratuito e devono essere mantenuti in buono stato, non devono essere manomessi e non deve essere variata la loro estetica con scritte o adesivi.

Il lavaggio e l'igienizzazione dei contenitori sono effettuati a cura del gestore del servizio, con procedure e materiali atti a garantire il rispetto delle normative sanitarie; il gestore del servizio provvederà, dietro segnalazione dell'utente, alla sostituzione dei contenitori usurati e/o danneggiati.

Non vengono raccolti i rifiuti consegnati in contenitori differenti da quelli assegnati.

Nel caso di furto il gestore provvede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di dichiarazione di avvenuta sottrazione del contenitore ai sensi del D.P.R. 445/2000. Al momento della cessazione della residenza, previa segnalazione, i contenitori saranno ritirati dal

gestore del servizio.

Tutti i contenitori non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

ART. 17. ISOLA ECOLOGICA COMUNALE

Nel territorio comunale dovrà essere attrezzata un'area adibita ad isola ecologica che è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta. Tale isola potrà essere realizzata e gestita in forma consortile con altri Comuni limitrofi, per ottimizzare e razionalizzare i costi e la gestione; in questo caso, potrà anche essere ubicata fuori dal territorio comunale, purché risulti agevolmente accessibile.

L'isola ecologica dovrà essere dotata di personale in grado di far depositare negli spazi opportuni i materiali, divisi per flussi omogenei.

La gestione dell'Isola ecologica potrà essere effettuata direttamente dal Comune con personale proprio, ovvero da un Consorzio intercomunale, o infine affidata ad un soggetto privato tramite procedura di evidenza pubblica.

I materiali conferibili sono:

- i rifiuti riutilizzabili, oppure oggetto di convenzioni con i consorzi per il riciclo;
- i RAEE, i rifiuti pericolosi o che possono provocare problemi di impatto ambientale;
- i rifiuti ingombranti;
- tutti i materiali per i quali il conferimento nei tradizionali sistemi di raccolta è sconsigliabile o difficoltoso e comunque per i quali il Comune indichi l'obbligo di destinazione.

Il conferimento presso l'Isola ecologica comunale potrà essere effettuato solo dai titolari di utenze domestiche.

La raccolta presso tale centro potrà riguardare frazioni di rifiuti già comprese nel servizio ordinario nonché particolari tipi di rifiuto per i quali non si prevedono servizi distribuiti nel territorio in relazione alle loro particolari caratteristiche quali-quantitative che a titolo semplificativo e non esaustivo sono: armadi, attrezzi ingombranti, biciclette, caldaie, damigiane, carriole, elettrodomestici, frigoriferi, gabbie, grandi imballaggi, lavandini, lavatrici, lavastoviglie, televisori, lastre in vetro resina o plastica, macchine da cucire, materassi, mobili in genere, pneumatici, porte e finestre, ramaglie, potature e sfalci d'erba, tessuti, etc.

La dislocazione, gli orari di apertura (per un totale di almeno 36 ore settimanali, inclusa tutta la giornata di Sabato) e i servizi dell'Isola ecologica saranno stabiliti con atto del Comune e comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità.

Il centro deve essere recintato e presidiato da personale in servizio (almeno 1 unità).

Il personale in servizio ha l'obbligo di accogliere con cortesia i cittadini richiedendone di volta in volta il documento d'identità ai fini di verificarne la residenza e compilare l'apposito modulo giornaliero di conferimento, di collaborare con gli utenti che conferiscono i vari materiali, di controllare ed indirizzarne il corretto conferimento.

Nell'Isola ecologica sarà anche possibile ricevere flussi omogenei e predefiniti di rifiuti speciali da avviare al recupero, sulla base di specifiche convenzioni.

Il prelievo dei materiali stoccati nelle aree è effettuato esclusivamente a cura del gestore del centro o di soggetti terzi espressamente incaricati dall'Amministrazione Comunale.

È cura del Comune, in collaborazione con il gestore dell'isola ecologica, effettuare servizi di vigilanza verso conferimenti impropri.

ART. 18. FRAZIONE ORGANICA

Il servizio di raccolta della frazione organica è svolto, nell'intero territorio comunale, con la modalità di raccolta domiciliare "porta a porta" con frequenza minima di svuotamento bisettimanale.

Sono interessati i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:

- frazione organica derivante da utenze domestiche;
- frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati ortofrutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
- frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli etc;
- frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità ecc.;
- frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering).



Il conferimento ed il servizio di raccolta dei rifiuti della frazione organica (di origine vegetale ed animale) deve essere diretto alla separazione del materiale putrescibile dal resto.

L'utente deve utilizzare esclusivamente i sacchetti forniti dal gestore del servizio, i quali dovranno essere biodegradabili e preferibilmente trasparenti, in modo da facilitare le operazioni di controllo qualitativo. Il sacchetto deve essere depositato negli appositi contenitori monofamiliari o condominiali, chiuso per evitare imbrattamenti e limitare l'impatto odoroso.

Nel sacchetto si devono mettere avanzi freddi e sgocciolati di cibo in genere, sia crudi sia cucinati: bucce, torsoli, noccioli, verdure, carne, pesce, ossi, lische, riso, pasta, pane, biscotti, formaggi, gusci d'uovo, ecc. fondi di caffè, filtri di the, camomilla ed altre bevande ad infusione, tovagliolini o fazzoletti di carta sporchi, carta del pane, carta assorbente da cucina, pezzi di carta bagnata o unta (non carta dei formaggi e salumi), foglie e fiori provenienti dalla manutenzione di piante da appartamento, fiori secchi, semi e granaglie, tappi di sughero, gli scarti di frutta, verdura mondata, scarti alimentari di pane e pasticceria, di gastronomia (privi di confezione).

Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del D.Lgs. 508/92.

Le utenze di seguito elencate sono dotate di un servizio di raccolta specifico:

- Negozi di frutta e verdura
- Pescherie
- Supermercati con all'interno banchi alimentari
- Mense – self service - tavole calde
- Ristoranti – trattorie – pizzerie – osterie – ecc.
- Bar – caffetterie
- Discoteche night- club
- Mense scolastiche
- Mense aziendali
- Case di cura e di riposo
- Ospedali
- Banchi di mercato alimentari (per tali utenze verrà predisposto un apposito servizio di raccolta da effettuarsi al termine del giorno/i di mercato)

I rifiuti così raccolti devono essere destinati a recupero in appositi centri di compostaggio per il riutilizzo del prodotto secondo gli usi consentiti.

ART. 19. FRAZIONE VERDE

La frazione recuperabile è costituita da sfalci di prati, foglie e residui di potatura, e deve essere conferita esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.

La raccolta dei rifiuti vegetali viene svolta mediante conferimento presso l'isola ecologica, o con modalità domiciliare per le utenze assegnatarie di apposito cassonetto, o su prenotazione per grandi quantità con le modalità stabilite nel contratto di servizio. È da promuoversi la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti.

È vietato il conferimento della frazione verde in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti. I rifiuti così raccolti devono essere destinati a recupero in appositi centri di compostaggio per il riutilizzo del prodotto secondo gli usi consentiti. Il servizio potrà essere oneroso per l'utente.

ART. 20. COMPOSTAGGIO DOMESTICO

La pratica del compostaggio è possibile solo all'utenza che può dimostrare la disponibilità di un'area verde (giardino, orto, etc) sul territorio comunale, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

L'Amministrazione Comunale individua meccanismi di incentivazione del compostaggio domestico, anche tramite interventi di riduzione della tassa/tariffa (art. 49 D.Lgs. 22/97), attuati sulla base di un disciplinare di adesione volontaria da sottoscrivere da parte delle utenze interessate, comprendente una procedura di monitoraggio e controllo.

Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione organica e vegetale), tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di cattivi odori.

La collocazione del punto di compostaggio dovrà essere il più lontano possibile da eventuali abitazioni

e comunque ad una distanza minima di 5 metri.

È ammesso lo smaltimento nelle concimaie agricole, destinate all'accumulo dello stallatico, della frazione organica, verde o putrescibile, dei rifiuti provenienti dalla relativa utenza domestica. Tale pratica è assimilata in tutto al compostaggio domestico.

ART. 21. MISTO SECCO NON RICICLABILE

Il servizio di raccolta della frazione secca non riciclabile è svolto, sull'intero territorio comunale, con modalità domiciliare "porta a porta" con frequenza minima di svuotamento settimanale.

La raccolta dei rifiuti indifferenziati riguarda la frazione merceologica residuale non oggetto di raccolte differenziate. L'utente deve utilizzare esclusivamente i sacchetti forniti dal gestore del servizio, i quali dovranno essere preferibilmente trasparenti in modo da facilitare le operazioni di controllo qualitativo, e deve conferirli nei contenitori dedicati in sacco ben chiuso, in modo tale da impedire la dispersione e l'emanazione di cattivi odori.

È vietata l'esposizione sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata dal Comune e dal gestore del servizio e al di fuori dei giorni e dell'orario indicati per la raccolta. È vietato immettere nei contenitori o conferire residui liquidi, materiali e/o sostanze infiammabili e accesi, materiali taglienti se non opportunamente protetti.

Oltre a quanto stabilito, nei contenitori individuali e condominiali è vietata l'immissione di:

- rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
- rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti oggetto di raccolta differenziata;
- beni durevoli ex. art. 44 del D.Lgs. 22/97
- altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.

I rifiuti così raccolti vengono trasportati ad idoneo centro per le attività di smaltimento.

ART. 22. CARTA E CARTONE

Il servizio di raccolta della frazione carta e cartone è svolto, sull'intero territorio comunale, con modalità di raccolta domiciliare "porta a porta" con frequenza minima di svuotamento settimanale.

La carta deve essere conferita sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, ad esempio riducendo in pezzi cartoni e cartoncini, oppure evitando di appallottolare la carta. I cartoni più voluminosi devono essere esposti esclusivamente nei giorni di raccolta opportunamente piegati, ordinati e ridotti di volume e possibilmente legati con uno spago non in materiale ferroso.

Nei sacchetti appositi si devono conferire quotidiani e riviste, pieghevoli e fogli pubblicitari, scatole di cartoncino, fogli di carta pulita in genere, sacchetti di carta, tabulati, contenitori in tetra pak. Sono escluse le carte plastificate, le carte paraffinate, le carte bitumate, le carte accoppiate con alluminio, le carte vetrate o molto sporche e unte, i pannolini per bambini, carta da parati e carta carbone.

In relazione alla possibile valorizzazione economica delle diverse frazioni raccogliabili, il gestore del servizio deve intercettare, per quanto possibile, separatamente gli imballaggi in cartone dalle altre frazioni cartacee.

I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto verranno conferiti al Consorzio Comieco come da apposita convenzione.

ART. 23. VETRO

Il servizio di raccolta del vetro è svolto con modalità di raccolta stradale mediante apposite campane con frequenza minima di svuotamento quindicinale; tali contenitori saranno collocati a cura del gestore del servizio e secondo le modalità previste dall'art. 13 del presente Regolamento, in misura non inferiore ad un contenitore ogni 600 abitanti. Il gestore dovrà garantire l'efficienza e la pulizia dei contenitori e provvedere a sostituire quelli eventualmente danneggiati o usurati.

Le utenze non domestiche (Bar – caffetterie – Pub - Mense – self service - Tavole calde - Ristoranti – trattorie – pizzerie – osterie – ecc) sono servite con modalità di raccolta domiciliare su richiesta.

È possibile conferire, salvo diverse prescrizioni del Consorzio Coreve, il vetro dei contenitori con vuoto a perdere (bottiglie, barattoli, vasetti ecc.), altro vetro che si può generare in casa (bicchieri, vasi e caraffe).

Gli oggetti di vetro devono essere svuotati e risciacquati prima di essere depositati negli appositi contenitori. Boccioni e piccole damigiane non impagliate non devono essere abbandonati vicino ai cassonetti, ma inseriti nelle campane. Damigiane di elevate dimensioni, vetri piani ed altri imballi in vetro o che abbiano dimensioni superiori a quelle delle attrezzature a disposizione vanno trattati come ingombranti e devono essere conferiti all'Isola Ecologica; in alternativa, bisogna prenotarne il ritiro. È vietato conferire pirofile da forno (vetro pirex), cristalli, lampadine e neon, specchi, schermi di televisori, monitor, ceramica, contenitori con residui di liquidi tossici e infiammabili. Il gestore del servizio deve segnalare al Comune l'eventuale necessità di asporto di materiali ingombranti abusivamente collocati.

ART. 24. ACCIAIO E ALLUMINIO

Il servizio di raccolta di contenitori in acciaio e in alluminio, salvo diverse indicazioni future da parte dei rispettivi Consorzi di filiera, è effettuato come raccolta domiciliare con frequenza minima di svuotamento settimanale; tale raccolta può avvenire anche in modalità multimateriale.

È possibile conferire, salvo diverse prescrizioni dei Consorzi CIAL e Consorzio Nazionale Acciaio: lattine per le bevande e per l'olio, scatolette per la conservazione dei cibi in alluminio o rivestite di stagno, quali scatole di pelati, piselli, tonno, altri materiali metallici di piccole dimensioni quali appendini, tappi metallici o capsule, fogli di alluminio e vaschette per la conservazione dei cibi, chiodi, viti, fili di ferro e materiali metallici di piccole dimensioni provenienti da manutenzioni domestiche ecc., tubetti (per conserve, creme o cosmetici), deodoranti, lacca o panna.

Le utenze non domestiche (Bar – caffetterie – Pub - Mense – self service - Tavole calde - Ristoranti – trattorie – pizzerie – osterie – ecc) sono servite con modalità di raccolta domiciliare su richiesta.

ART. 25. IMBALLAGGI IN PLASTICA

Il servizio di raccolta della frazione plastica, salvo diverse indicazioni future da parte del Consorzio CoRePla, è effettuato come raccolta domiciliare con frequenza minima di svuotamento settimanale; tale raccolta può avvenire anche in modalità multimateriale.

Le Utenze non domestiche (Attività commerciali, utenze artigianali e industriali, uffici e pubblici esercizi) sono servite con modalità di raccolta domiciliare su richiesta.

La raccolta della plastica comprende i seguenti imballaggi:

di natura alimentare quali bottiglie (di acqua minerale e bibite, olio, succhi, latte), flaconi/dispensatori e contenitori (sciropi, creme, salse, yogurt, ecc.), confezioni rigide per dolci (scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte), confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere (affettati, formaggi, pasta fresca, ecc.), buste e sacchetti per alimenti in genere (pasta, patatine, caramelle, surgelati, ecc.), vaschette in genere (porta-uova, per carne e pesce, per gelati), reti per frutta e verdura, film e pellicole, contenitori vari per alimenti, coperchi, cassette per prodotti ortofrutticoli (queste ultime, di preferenza, accatastate ordinatamente a fianco delle attrezzature nei giorni di raccolta).

di natura non alimentare quali flaconi in genere (che hanno contenuto detersivi, saponi, cosmetici, prodotti per l'igiene della casa e della persona), barattoli per il confezionamento in genere (che hanno contenuto cosmetici, rullini fotografici, ecc.), film e pellicole da imballaggio, blister e contenitori rigidi sagomati (che hanno contenuto pile, articoli da cancelleria, ecc.), scatole e buste per il confezionamento di capi di abbigliamento, gusci, imballaggio in polistirolo espanso, sacchi, sacchetti, buste e vasi per vivaisti.

I contenitori per liquidi e gli imballaggi in plastica alimentari e non alimentari devono essere conferiti sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, ad esempio svuotando, schiacciando in orizzontale e rimettendo il tappo alle bottiglie affinché non riacquistino la forma originaria. I flaconi e gli imballaggi in genere devono essere svuotati e risciacquati prima di essere conferiti.

È vietato conferire contenitori plastici etichettati come rifiuti pericolosi (che vanno portati all'Isola ecologica), calze e tessuti di nylon, materiali diversi plastificati, gomme, camere d'aria, giocattoli (sempre in riferimento alla normativa vigente).

ART. 26. PILE E BATTERIE

Tali rifiuti sono costituiti da:
pile a bottone

pile stilo rettangolari
batterie per attrezzature elettroniche
batterie per automobili

In relazione a quanto previsto nel D.M. 476/97, le pile e gli accumulatori usati sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dai soggetti esercenti il servizio pubblico o presso l'Isola ecologica.

A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, tutti i rivenditori devono mettere a disposizione del pubblico un contenitore per conferire pile e accumulatori usati, nel proprio punto di vendita.

I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia, e devono conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento.

Presso gli esercizi di commercio delle pile o degli accumulatori usati, ai sensi dell'art 4 del D.M. 476/97, deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.

È vietato immettere le pile o gli accumulatori usati nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati e abbandonarli lungo la strada o vicino ai cassonetti.

ART. 27. FARMACI E MEDICINALI

Tali rifiuti sono costituiti da farmaci inutilizzati, scaduti o avariati, fiale per iniezione inutilizzati, disinfettanti e siringhe. I cittadini devono conferire le siringhe e gli aghi con il cappuccio inserito.

La raccolta differenziata di farmaci e medicinali è attiva in tutta l'area urbana con contenitori posizionati all'interno delle farmacie cittadine.

I rifiuti sanitari devono essere depositati temporaneamente, stoccati, raccolti, trasportati e smaltiti con le modalità stabilite dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, e dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia.

I contenitori per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato. Inoltre i contenitori per i farmaci, devono essere a tenuta in modo tale da evitare la fuoriuscita di eventuali colaticci e liquidi.

In caso di impossibilità ad un immediato avvio dei rifiuti sopra menzionati al trattamento e/o smaltimento finale essi devono essere stoccati provvisoriamente presso le stazioni di conferimento comunali.

ART. 28. RIFIUTI INGOMBRANTI

I rifiuti ingombranti si definiscono quelli derivanti dalla sostituzione e/o rinnovo di beni di consumo durevoli (elettrodomestici, mobili, componenti di arredamento ecc.) o quelli che per dimensione non possono essere raccolti nel normale circuito di raccolta.

La raccolta dei rifiuti ingombranti sarà effettuata, esclusivamente per le utenze domestiche, con il ritiro del materiale a domicilio previa prenotazione del servizio al gestore del servizio. Il ritiro verrà effettuato in base alla lista delle prenotazioni, consultabile presso gli uffici del Comune.

L'utente deve conferire i rifiuti, per un massimo di tre pezzi a chiamata, su suolo pubblico adiacente al proprio numero civico e nel giorno concordato o al massimo nel giorno antecedente, in modo ordinato e occupando il minimo spazio possibile, senza intralcio per il passaggio pedonale e alla circolazione e alla sosta dei veicoli.

In alternativa gli utenti potranno portarli presso l'Isola ecologica.

L'azienda gestore del servizio di raccolta garantirà il trattamento in sicurezza presso aree attrezzate o centri autorizzati di trasferimento/lavorazione.

ART. 29. MATERIALI INERTI PROVENIENTI DA PICCOLE DEMOLIZIONI DOMESTICHE

Sono considerati rifiuti inerti:

- i materiali provenienti da demolizioni e scavi;
- gli sfridi di materiale da costruzione;
- i materiali ceramici cotti;



i vetri di tutti i tipi non ulteriormente differenziabili;
le rocce e i materiali litoidi.

Quantità limitate di rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni di abitazioni private effettuate sul territorio comunale, potranno essere conferite - esclusivamente da privati cittadini - all'Isola ecologica comunale utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta o la dispersione, nel rispetto del codice della strada.

La quantità massima conferibile presso l'Isola ecologica è pari a 3 m³ all'anno e non più di 0,5 m³ per consegna, che verranno conteggiati dal personale di servizio presso l'area ecologica mediante apposita modulistica.

I materiali inerti derivanti da demolizioni e/o lavori di manutenzione e/o ristrutturazioni devono essere invece conferiti direttamente dall'azienda edile presso impianti di recupero o smaltimento autorizzati ai sensi della vigente normativa. In tal caso i committenti l'intervento a conclusione dei lavori dovranno trasmettere copia del relativo certificato di conferimento/smaltimento all'UTC - Area urbanistica, assetto del territorio e ambiente - del Comune di Recale.

Ai soggetti esercenti attività edilizia è in ogni caso vietato qualsiasi conferimento all'Isola ecologica comunale, anche per quantità minime.

È vietato immettere tali materiali nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati o conferirli con le modalità previste per le altre frazioni di rifiuto.

ART. 30. OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI RESIDUI DALLA COTTURA DEGLI ALIMENTI

I rifiuti (oli minerali esausti, accumulatori esausti, pneumatici usurati e altri materiali di riparazione e sostituzione derivanti dal veicolo a motore e dalle pratiche del "fai da te", etc) dovranno essere stoccati separatamente presso l'Isola ecologica comunale - esclusivamente da privati cittadini - in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente. Gli olii vegetali esausti (residui della cottura degli alimenti) potranno essere stoccati presso l'Isola ecologica.

ART. 31. LEGNAME E MANUFATTI IN LEGNO ESCLUSI GLI SCARTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO

La raccolta del legname e dei manufatti in legno verrà effettuata mediante l'utilizzo di un contenitore di adeguata capacità posizionato presso l'Isola ecologica comunale. Gli utenti vi provvedono mediante conferimenti diretti.

ART. 32. PNEUMATICI - COMPONENTI ELETTRONICI - CARTUCCE ESAUSTE DI TONER PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI

La raccolta di tali materiali esclusivamente conferibili da utenti privati, viene effettuata mediante l'utilizzo di un contenitore di adeguata capacità posizionato presso l'Isola ecologica comunale attrezzato per le raccolte differenziate. Gli utenti vi provvedono mediante conferimenti diretti.

ART. 33. MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con automezzi le cui caratteristiche e stato di manutenzione assicurino la sicurezza delle persone e il rispetto delle vigenti norme in materia di rifiuti e igienicosanitaria e in materia ambientale.

I veicoli utilizzati devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe e autorizzazioni che possano essere concesse dall'Amministrazione.

La conduzione degli automezzi di trasporto dei rifiuti e le operazioni di carico e scarico devono rispettare la vigente normativa statale e regionale in tema di inquinamento acustico e di emissioni dei gas di scarico.

Sotto il profilo tecnico-gestionale i suddetti veicoli devono essere conformi alle norme vigenti di cui al D.Lgs 22/1997 e s.m.i. in materia di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.

ART. 34. STAZIONAMENTO E DEPOSITO DEI MEZZI

Lo stazionamento dei rifiuti effettuato nei mezzi di trasporto senza che in essi avvengano manipolazioni è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta e trasporto a condizione che tale attività sia svolta in aree apposite, e che la sosta non superi un termine temporale congruo. L'intero ciclo deve essere completato nel termine di 72 ore.

Il deposito dei mezzi, lo stazionamento e il trasbordo dei rifiuti, comprese le attività connesse di lavaggio dei mezzi e compattazione dei rifiuti sono soggetti ad approvazione dell'Autorità Sanitaria Locale competente, previo parere della A.S.L., comprese le modifiche delle attività che comportino l'introduzione di fasi operative aggiuntive.

Capitolo 4 - ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA

ART. 35. DEFINIZIONE

Oltre ai servizi di raccolta e trasporto citati nei precedenti articoli, il servizio comprende le seguenti attività:

- spazzamento manuale e meccanizzato stradale;
- lavaggio stradale, dei monumenti, delle gallerie e dei sottopassi, pulizia dell'arredo urbano, fontane, fontanelle e pulizia, lavaggio dei lavatoi pubblici;
- diserbo stradale;
- svuotamento dei cestini;
- rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico in caso di inadempienza del proprietario o utilizzatore del terreno salvo addebito delle spese sostenute;
- rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in caso di mancato individuazione del produttore o detentore dei rifiuti;
- pulizia aree mercatali, fiere e manifestazioni;
- pulizia parchi e giardini;
- pulizia, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali;
- raccolta siringhe abbandonate;
- raccolta foglie;
- raccolta deiezioni canine;
- rimozione delle carogne sulla pubblica via e smaltimento dei rifiuti animali;
- pulizia delle aree temporanee di sosta.

ART. 36. ORGANIZZAZIONE

L'Amministrazione Comunale, sulla base degli indirizzi tecnico programmatici e finanziari, tenuto conto della necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali di cui al D.Lgs. 22/97 e s.m.i., anche in sede di conferimento degli incarichi per la realizzazione dei servizi o di stipula dei contratti di servizio:

- definisce le modalità di espletamento dei servizi individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio;
- stabilisce la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi in considerazione di valutazioni di carattere economico e di qualità delle prestazioni;
- promuove l'innovazione tecnologica dei servizi e garantisce l'idoneità ed il rinnovo delle attrezzature operative.

I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento, lavaggio, diserbo stradale, svuotamento cestini, vengono definiti in modo tale da comprendere:

- le strade, le piazze e i giardini (compresi i portici, i marciapiedi, le aiuole spartitraffico, le alberature stradali) classificate come comunali;
- le strade private soggette ad uso pubblico, purché aperte al pubblico transito, senza limitazione di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo smaltimento delle acque meteoriche;
- le aree archeologiche e monumentali di pertinenza comunale comprese le scalinate;
- le aree pavimentate idonee al traffico veicolare all'interno delle ville e dei giardini comunali;

ART. 37. SPAZZAMENTO STRADALE

Il servizio di spazzamento periodico e programmato è svolto su strade ed aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico (da muro a muro o da recinzione a recinzione) in funzione delle caratteristiche, del traffico e della relativa destinazione.

Le aree spazzate sono individuate dal Comune in accordo con l'ente gestore del servizio.

Le modalità ordinarie di espletamento del servizio di spazzamento, comprese eventuali articolazioni

delle frequenze di prestazione del servizio, sono stabilite dall'Amministrazione d'intesa con il soggetto gestore e sono in funzione della viabilità, della tipologia e densità di insediamento, della presenza o meno di alberate, del flusso automobilistico e dell'entità della presenza turistica, di specifiche esigenze determinate da eventi naturali o condizioni meteoriche e delle tecnologie adottate per ogni singolo settore.

Lo spazzamento, sia manuale che meccanizzato, è svolto con tutti gli accorgimenti tecnici necessari all'espletamento del servizio (apposita segnaletica orizzontale) e a evitare il sollevamento di polveri, l'ostruzione delle caditoie stradali e dei manufatti, l'emissione di odori sgradevoli, come pure i rumori molesti.

Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento l'Amministrazione Comunale provvede di adottare le misure necessarie per evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.

In particolare è vietato l'avvio al compostaggio verde delle foglie raccolte con spazzatrici stradali.

Per il servizio di lavaggio stradale l'Amministrazione Comunale definisce le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e la estensione delle aree di svolgimento, limitandone l'esecuzione ai soli casi in cui esso si renda necessario per le particolari situazioni di utilizzazione del territorio e caratteristiche del fondo stradale.

ART. 38. DISERBO STRADALE

Il servizio di diserbo sarà effettuato con la rimozione delle erbe infestanti cresciute spontaneamente nelle strade e marciapiedi pubblici cittadini, mediante interventi di scerbatura e/o decespugliamento delle aree interessate.

L'uso dei diserbanti, essiccanti e prodotti chimici all'uopo destinati, è consentito esclusivamente nei limiti e secondo le modalità previste dalle normative vigenti in materia, utilizzando sostanze non nocive o tossiche per l'uomo e per l'ambiente. Il personale addetto deve essere abilitato all'espletamento di detto servizio.

ART. 39. CESTINI STRADALI

Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree di uso pubblico e dei giardini pubblici, devono essere installati appositi cestini porta – rifiuti, in misura adeguata a garantire la facilità di conferimento dei rifiuti da parte dell'utente.

È vietato:

- introdurre rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli edifici;
- danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini porta – rifiuti;
- eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.

Le modalità di esecuzione dello svuotamento, della pulizia e della manutenzione dei cestini e le aree servite sono stabilite dal gestore del servizio previo accordo con il Comune, di norma deve avvenire contestualmente allo spazzamento manuale della strada.

Il Comune indica al gestore del servizio la posizione dei contenitori direttamente installati, affinché il gestore del servizio provveda alla programmazione del servizio.

ART. 40. RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO

Ai sensi dell'art. 14 comma 3 del D. Lgs. 22/97, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati sul suolo pubblico è a carico del responsabile, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento. In caso di inadempienza l'Amministrazione Comunale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

In caso di mancata individuazione del responsabile, i rifiuti sono raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento a cura del gestore del servizio o da altro soggetto individuato ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento.

Sono esclusi dal servizio i rifiuti derivanti dalla pulizia delle rive e delle acque dei canali, la cui raccolta e smaltimento sono a carico degli enti competenti alla gestione dei corsi d'acqua medesimi.

La rimozione degli stessi può essere effettuata dal gestore del servizio come prestazione occasionale.

ART. 41. PULIZIA AREE MERCATALI, FIERE E MANIFESTAZIONI

Aree Mercatali:

Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati cittadini devono assicurare forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata.

I rifiuti solidi urbani prodotti sulle aree destinate ai mercati, devono essere raccolti e conservati dagli ambulanti, fino al momento del ritiro, in modo da evitare qualsiasi dispersione. A tal fine devono essere usati sacchi o contenitori conformi alle prescrizioni stabilite dal Comune.

I venditori ambulanti dei mercati settimanali devono lasciare le piazzole sgombre da rifiuti dispersi al suolo.

I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le seguenti modalità:

- cassette di legno o plastica, carte e cartoni puliti, accatastati ordinatamente e separatamente, o nei contenitori dedicati;
- frazione organica separatamente in appositi sacchi o nei contenitori dedicati;
- altri rifiuti voluminosi ordinatamente accatastati, o raccolti nei contenitori stabiliti, al fine di consentire agli operatori una prima raccolta separata dei rifiuti.

Tali obblighi valgono per mercati o fiere occasionali, autorizzate e comunicate dal Comune al gestore del servizio.

Il servizio di pulizia dei mercati deve essere realizzato al termine degli stessi, limitando i tempi necessari alla pulizia e all'asportazione dei rifiuti.

L'Amministrazione attiva, tramite la Polizia Municipale incaricata alla sorveglianza dei mercati ambulanti, un'opportuna azione di informazione e controllo sulla correttezza del conferimento da parte degli esercenti.

Manifestazioni:

Chiunque intenda organizzare iniziative quali feste, sagre, fiere, corse ecc. o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo, scioperi, comizi ecc., su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, è tenuto a far pervenire all'Amministrazione Comunale ed al soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso minimo di 48 ore il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare.

In ogni evento autorizzato dal Comune, è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di tenere pulita l'area e di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente richiesti al gestore del servizio, in funzione delle varie tipologie di rifiuto. I soggetti autorizzati sono comunque tenuti a porre in essere modalità organizzative e di somministrazione tali da ridurre il più possibile le quantità di rifiuti prodotti.

Il gestore del servizio garantisce la presenza dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti originati dalla manifestazione, sia dalla struttura organizzativa, sia dagli utenti, compresa la frazione organica originata da eventuali stand gastronomici.

Il Comune può richiedere agli organizzatori la costituzione di apposita cauzione, da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia e degli eventuali danni alla attrezzatura assegnata.

Aree occupate da esercizi pubblici:

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, debbono lasciare pulita l'area assegnata, provvedendo quotidianamente a conferire i rifiuti con le stesse modalità previste nel presente regolamento.

Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute, ricorrendo a cestini e contenitori per rifiuti; il gestore dell'attività è responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.

È vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso.

Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni singola attività deve risultare perfettamente pulita.

ART. 42. PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE E PRIVATE

Ai fini del presente articolo vengono individuate 5 distinte situazioni:

- scarico abusivo su strade pubbliche e relative pertinenze, su area pubblica o demaniale, su area di proprietà comunale o private ad uso pubblico;
- scarico abusivo o accumulo su aree private, ancorché aperte al pubblico ma non dichiarate di uso pubblico;
- scarico abusivo o accumulo su aree private abbandonate;
- accumulo di rifiuti in edifici abitativi;
- sgombero di macerie e rifiuti in caso di crolli, incendi ed eventi idrogeologici.

Scarico abusivo su strade pubbliche:

L'Amministrazione Comunale è tenuta ad intervenire per la rimozione dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o private comunque soggette ad uso pubblico.

Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area.

Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, l'Amministrazione Comunale è tenuta a provvedere direttamente alle operazioni sopradescritte.

Scarico abusivo o accumulo su aree private:

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari. I terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità.

Gli obblighi in parola comprendono pure le operazioni di sfalcio dell'erba e dell'asporto di rifiuti eventualmente lasciati anche da terzi e sono finalizzati alla riduzione dei siti favorevoli all'insediamento e alla proliferazione di animali dannosi quali topi, zanzare ecc..

Qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree private, il Sindaco emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario e il detentore legittimo dell'area a provvedere alla eventuale bonifica, ai sensi e con le procedure di cui all'art. 17 D. Lgs. 22/97 (messa in sicurezza, asporto ed allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi, pulizia del sito, nonché verifica di eventuali contaminazioni residue di suolo, sottosuolo e falda, ed eventualmente necessario ripristino ambientale nonché l'adozione di eventuali sistemi atti ad impedire futuri abbandoni sullo stesso luogo)

Nel caso di inadempienza nei termini assegnati, potrà essere disposto intervento in danno, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione Comunale che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da essa stessa definite.

I costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e/o detentore legittimo dell'area, che possono a loro volta rivalersi sul soggetto responsabile dell'abbandono.

Nel caso il bene sia oggetto di procedura fallimentare o concordato preventivo, il procedimento viene notificato anche al curatore del procedimento ed eventualmente al giudice di merito.

Scarico abusivo o accumulo su aree private abbandonate:

In caso di scarichi su terreni non utilizzati ed in stato di abbandono, qualunque sia la destinazione degli stessi, l'Amministrazione Comunale verificherà il titolo di proprietà, procedendo come per il paragrafo precedente nei confronti del proprietario.

Qualora il terreno sia assoggettato ad uso civico, l'Amministrazione Comunale procede direttamente alla bonifica, notificando la situazione a colui che vanta il titolo di proprietà in maniera illegittima ed al Catasto.

Ove gli organi tecnici di vigilanza della A.S.L. o dell'A.R.P.A. ravvisino elementi di rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale, e non sia tempestivamente identificabile il proprietario e/o titolare di diritti sull'area privata, l'Amministrazione Comunale è tenuta salvi i poteri di rivalsa, all'intervento in emergenza di:

- messa in sicurezza per rifiuti speciali e pericolosi;
- asportazione diretta per RSU e assimilati, nonché frazioni soggette a raccolta differenziata.

accumulo di rifiuti in edifici abitativi:

Nel caso di accumuli di rifiuti all'interno di edifici abitativi, ancorché non in ambito urbano, segnalati come inconveniente igienico-sanitario dall'A.S.L., o dalle forze di polizia e di pronto intervento, previa apposita Ordinanza Sindacale, l'Amministrazione Comunale procede allo sgombero.

sgombero di macerie e rifiuti in caso di crolli, incendi ed eventi idrogeologici:

Nel caso di sgomberi di macerie e rifiuti in caso di eventi incidentali, su richiesta ed in raccordo con il comando VV.FF., previo eventuale nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, l'Amministrazione Comunale procede, a seconda dei casi a:

- intimare alla proprietà lo sgombero;
- procedere direttamente anche con le procedure di cui ai punti precedenti.

ART. 43. PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

Chiunque utilizzi aree pubbliche per cantieri relativi alla costruzione o manutenzione di fabbricati e di opere in genere è obbligato a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e materiali, assicurando il contenimento, l'abbattimento e la rimozione delle polveri, anche nelle aree circostanti.

Le medesime disposizioni si applicano alle aree di cantiere relative ad opere stradali o infrastrutturali.

ART. 44. DEIEZIONI CANINE

A tutela delle garanzie igienico sanitarie e del pubblico decoro è fatto obbligo ai proprietari e/o a chiunque accompagni animali domestici, in spazi pubblici, di munirsi di idonea attrezzatura atta all'immediata rimozione delle deiezioni canine e previa immissione in appositi sacchetti al conferimento nei contenitori dedicati.

I proprietari di cani o altri animali, nonché coloro che li conducono per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree verdi, sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino al di fuori degli spazi appositamente destinati, laddove previsti.

Il sindaco potrà emanare, in merito, ordinanze tali da richiedere comportamenti idonei, anche in base a pareri espressi dai servizi veterinario e dal competente dipartimento dell'ARPA o altri organi all'uopo competenti.

ART. 45. RACCOLTA CAROGNE ANIMALI

L'Amministrazione Comunale provvede alla rimozione e allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente) delle spoglie di animali domestici e selvatici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui al punto d) comma 2 art. 7 del D.Lgs 22/97.

Le spoglie di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e devono essere conferite in apposite aree o altri siti individuati dall'Amministrazione Comunale o dal gestore del servizio, su indicazione dei Servizi Veterinari competenti.

Analogamente i rifiuti di origine animale di cui al D.Lgs. 508/92 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal D.Lgs. stesso.

ART. 46. AREE DI SOSTA TEMPORANEA

Nelle aree eventualmente assegnate alla sosta temporanea dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di raccolta le cui modalità di effettuazione sono definite con apposito atto dell'Amministrazione Comunale.

Nelle aree utilizzate dai venditori ambulanti, gli stessi si dovranno occuparsi della pulizia dell'area temporaneamente occupata, secondo le normative vigenti.

ART. 47. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI

Le parti anatomiche riconoscibili nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria e successive modificazioni ed integrazioni.

Per rifiuti da esumazione ed estumulazione si intendono ai sensi del D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003 i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione ed estumulazione:

- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es: maniglie) avanzati di indumenti, imbottiture e similari, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano resti metallici di casse (ad es: zinco, piombo).

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani, devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti al scritta "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni".

Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dall'amministrazione comunale all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del D. Lgs. 22/1997 per lo smaltimento dei rifiuti urbani. La gestione dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.

Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono:

- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari.
- altri oggetti metallici e non, asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

Devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.

Viene attivata la raccolta differenziata dei rifiuti verdi originati nelle aree cimiteriali, con il posizionamento di appositi contenitori, recanti le istruzioni per gli utenti.

Capitolo 5 – OBBLIGHI E DIVIETI

ART. 48. DIVIETI

Sono vietati l'abbandono e il deposito incontrollato di qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido, semi solido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti, sul suolo e nel suolo, ivi comprese le sponde dei canali, come pure l'immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee.

È comunque vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi rifiuto solido o liquido sulle aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi privati visibili al pubblico, nonché introdurre rifiuti nelle caditoie e nei pozzetti stradali o immetterli negli scarichi fognari, salvo ove sia consentito da norme specifiche.

Ai fini della corretta gestione dei rifiuti, è vietato conferire le diverse tipologie di rifiuti in violazione delle modalità stabilite per ciascuna di esse con il presente Regolamento e con ogni relativa disposizione attuativa adottata dall'Amministrazione o dal gestore del servizio.

È vietato, sia in area pubblica che privata, incendiare rifiuti di qualsiasi natura.

Sono vietati:

- l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private; la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio;
- l'esposizione di contenitori lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori dagli orari stabiliti dal gestore del servizio;
- l'uso improprio di vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta di rifiuti;
- l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza;
- l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti ;
- i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli in spazi non consentiti;
- il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
- il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai cittadini e agli addetti ai servizi;
- il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
- il conferimento al servizio pubblico della frazione non recuperabile sciolta;
- l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori;
- l'abbandono di piccoli rifiuti su suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili);
- l'abbandono di ingombranti e macerie su suolo pubblico;
- ai proprietari di animali domestici, l'imbrattamento del suolo pubblico con escrementi animali;
- il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- il danneggiamento delle strutture pubbliche di smaltimento rifiuti;
- il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio comunale.

La violazione di tali divieti, ai sensi della legge n. 689/81, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da un valore minimo di euro 25 ad un massimo di euro 500 come previsto dall'articolo 16 della legge 03/2003 che ha introdotto l'articolo 7 bis nel T.U.O.E.L. 267/2000 e come specificato all'art. 53 del presente Regolamento.

ART. 49. OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Competono ai produttori di rifiuti urbani e ai produttori di rifiuti assimilati le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata devono essere obbligatoriamente conferiti secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il soggetto gestore dei servizi di raccolta, si farà parte diligente per informare adeguatamente gli utenti, i quali devono opportunamente conformare l'organizzazione domestica, aziendale e condominiale della gestione dei propri rifiuti.

Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti già conferiti, da parte di soggetti non preposti è rigorosamente proibita.

L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'attività degli operatori addetti.

È fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori degli operatori e dei mezzi, sia su suolo pubblico che privato.

Le sostanze putrescibili devono essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti dispersioni o cattivi odori.

I concessionari di aree pubbliche e/o di uso pubblico e i titolari di autorizzazioni all'occupazione delle predette aree, debbono mantenere pulite le stesse e rimuovere i rifiuti in esse abbandonati.

ART. 50. OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI

I produttori di rifiuti speciali, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 22/97 e successive modifiche e integrazioni.

Capitolo 6 - NORME FINALI

ART. 51. ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

In considerazione di quanto previsto dall'art. 191 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

ART. 52. VIGILANZA E CONTROLLI

Ai sensi dell'art. 197 del D. Lgs. 3/04/2006 n. 152 alla Provincia compete il controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti. Il gestore del servizio può attivare la vigilanza per il rispetto del presente regolamento rilevando le violazioni amministrative previste.

Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di enti erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione, personale di associazioni o altri enti preposti alla vigilanza.

Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra

operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

Il Comune provvede ad istituire un Gruppo per la vigilanza e il controllo del servizio individuandone i componenti tra il personale del Comune stesso, con il compito di:

- verificare l'applicazione del presente regolamento, del Piano di gestione integrata dei rifiuti e delle disposizioni di legge in materia;
- disporre i controlli sia nei confronti dell'utenza che dei gestori dei servizi, al fine di individuare eventuali inadempienze o illeciti.

Inoltre il Comune, per un più efficace controllo ambientale, potrà, nelle forme previste dalla legge, stipulare una convenzione con associazioni di Guardie ecologiche volontarie.

Il Comune di Recale, infine, si impegna ad istituire un servizio di monitoraggio attraverso una rete di videocamere estesa a tutto il territorio comunale, mediante un apposito progetto finalizzato; nelle more dell'attuazione del progetto, sarà possibile sperimentare la videosorveglianza limitatamente ai punti più esposti del territorio.

ART. 50. OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti e igiene urbana.

ART. 53. SANZIONI

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24.11.1981, - n. 689, nell'ambito dei limiti scelti dall'Amministrazione Comunale, salvo esplicita variazione da parte dell'Amministrazione Comunale stessa.

In particolare, tra le norme sanzionatorie previste dal D. Lgs. 152/2006, si sottolineano quelle in tema di abbandono di rifiuti (art. 255 del D. Lgs. 3/04/2006 n. 152), riguardanti anche il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani degli imballaggi terziari di qualsiasi natura e la prescrizione che eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata dall'Amministrazione Comunale, ai sensi del comma 2 dell'art. 251 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152.

Le violazioni al presente regolamento seguono la procedura sanzionatoria ai sensi della legge n. 689/81, la sanzione amministrativa pecuniaria varia da un valore minimo di euro 25 ad un massimo di euro 500 come previsto dall'articolo 16 della legge 03/2003 che ha introdotto l'articolo 7 bis nel T.U.O.E.L. 267/2000

Un prospetto delle sanzioni sarà affisso sui contenitori stradali e distribuito periodicamente ai cittadini all'atto della consegna dei sacchetti.

Violazioni	Sanzioni min-max (euro)
Danneggiamento delle attrezzature pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico:	Informativa A.G.
Utilizzo improprio dei contenitori adibiti alla raccolta rifiuti: (mancata chiusura del coperchio, spostamento dagli appositi spazi delimitati, affissione non autorizzata di manifesti e volantini, verniciatura e scritte imbrattanti ecc.):	25-200
Versamento sul suolo dei rifiuti depositati nei contenitori e nei cestini stradali:	25-150
Insudiciamento ed imbrattamento da rifiuti urbani del suolo pubblico a seguito della mancata utilizzazione degli appositi contenitori e/o cestini stradali:	25-150

Conferimento nei contenitori della raccolta differenziata e nei cestini porta rifiuti stradali di: rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, rifiuti liquidi e fanghi; rifiuti facilmente infiammabili potenzialmente esplosivi e corrosivi; rifiuti aventi caratteristiche fisico meccaniche tali da poter arrecare eventuali danni alle attrezzature ed ai mezzi utilizzati dai servizi di raccolta e trasporto; rifiuti taglienti e/o acuminati, senza le adeguate protezioni; rifiuti inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione edile; rifiuti ingombranti; rifiuti elettrici ed elettronici; rifiuti di imballaggi secondari e terziari; rifiuti cimiteriali derivanti da operazioni di esumazione ed estumulazione:	80-480
Conferimento di rifiuti urbani indifferenziati, senza la prevista separazione tra le varie frazioni destinate al recupero e allo smaltimento, nei sacchetti e contenitori della raccolta differenziata:	50-300
Conferimento improprio di frazioni di rifiuti urbani non utilizzando gli appositi sacchetti e/o contenitori della raccolta differenziata:	50-300
Mancata osservanza delle modalità e dei tempi stabiliti per l'esposizione nei punti d'accesso alle strade pubbliche, dei contenitori dedicati alla raccolta differenziata domiciliare internalizzata:	50-300
Mancato rispetto dei criteri qualitativi, di cui all'allegato contenuto nel presente regolamento, relativamente all'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani:	80-480
Mancato rispetto dei criteri quantitativi, di cui all'allegato contenuto nel presente regolamento, relativamente all'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani:	80-480
Superamento dei quantitativi totali massimi di rifiuti assimilati conferibili al pubblico servizio, indicati nei criteri quantitativi di assimilazione di cui all'allegato del presente regolamento:	80-480
Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento, stabilite nel presente regolamento, per la raccolta dei rifiuti assimilati e dei rifiuti di imballaggio secondario e terziario:	80-480
Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento, stabilite nel presente regolamento, relativamente a: - raccolta dei rifiuti urbani pericolosi - raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche:	50-500
Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento, stabilite nel presente regolamento, relativamente alla raccolta dei rifiuti cimiteriali:	80-480
Mancata osservanza delle disposizioni relative al compostaggio domestico della frazione organica:	25-250
Mancato rispetto delle disposizioni relative agli obblighi, ai divieti e alle modalità di conferimento di rifiuti presso l'Isola ecologica comunale:	50-500
Combustione di rifiuti, compresi gli scarti vegetali, fatta esclusione per le eventuali pratiche direttamente connesse alle attività agricole:	50-300
Mancata rimozione delle deiezioni degli animali domestici sul suolo pubblico:	25-150
Immissione di rifiuti nelle caditoie e nei pozzetti stradali di raccolta delle acque meteoriche:	80-480
Mancato rispetto delle modalità di conferimento differenziato delle varie frazioni di rifiuto prodotte nell'esercizio delle attività mercatali.	50-300

Mancata pulizia delle aree mercatali di competenza dei concessionari alla chiusura del mercato.	
Mancata pulizia delle aree pubbliche occupate e/o utilizzate per: esercizi commerciali e pubblici, esercizi stagionali svolti all'aperto, manifestazioni, spettacoli itineranti, soste temporanee, carico e scarico merci, cantieri:	50-450
Mancata pulizia e sgombero di rifiuti giacenti su territori ed aree non edificate:	80-480
Mancata pulizia e spazzamento delle aree pertinenziali dei fabbricati, dei portici e dei marciapiedi antistanti i fabbricati stessi:	25-150
Inosservanza di altre disposizioni contenute nel presente regolamento:	25-500

Le violazioni contestate ad utenze condominiali, nel caso in cui sia impossibile accertare la responsabilità dei singoli, comportano una sanzione da elevarsi nei confronti del responsabile condominiale, quale rappresentante dell'intero condominio.

Art. 54. TARIFFA

Per la copertura dei costi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, è istituita la relativa tariffa ai sensi dell'art. 49 comma 2 del D. Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

La tariffa è determinata, applicata e riscossa secondo i termini indicati con apposito regolamento.

ART. 55. ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, in seguito alla delibera di approvazione, viene pubblicato sull'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della sua ripubblicazione.

ART. 56. VARIAZIONI NON SOSTANZIALI ALLE PRESENTI NORME

Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento, a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative richieste dai servizi stessi in accordo con l'Amministrazione Comunale; tali variazioni saranno assentite attraverso delibera di Giunta. Il gestore provvederà in ogni caso, mediante opportune campagne divulgative, ad informare l'utenza delle modifiche intervenute.

Cambiamenti sostanziali del servizio dovranno invece essere adottati con delibera del Consiglio Comunale.